CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 21RS/457RG del 24-04-2023

OGGETTO

Rinegoziazione mutui cdp 2023. Circ. Cdp 1303 del 4.4.2023. Determinazione a contrattare.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 24-04-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - FINANZIARIO

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("**TUEL**");
VISTA la Deliberazione di di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2022 avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2022/2024, nonché successivi provvedimenti di variazione;
PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato prima differito al 31/03/2023 e in ultimo al 31.05.2023 che, pertanto, alla data odierna, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL l'Ente opera in provvisorio;
VISTO l'art. 3-ter, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14 che consente agli Enti locali di procedere alla rinegoziazione dei mutui anche in esercizio provvisorio.
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 34/04/2023, esecutivo a tutti gli effetti di legge, con cui l'Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione ha autorizzato, per l'anno 2023, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "**Prestiti Originari**" e "**CDP**"), riportati nell'elenco allegato al contratto di rinegoziazione (rispettivamente, "**Elenco Prestiti**" e "**Contratto di Rinegoziazione**");]
VISTA la Circolare della CDP n. 1303 avente ad oggetto la "*Rinegoziazione per l'anno 2023 dei prestiti concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane*";
VISTO l'Elenco Prestiti, individuato dall'Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione;
VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet;

RITENUTO CHE:

- l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;
- che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Prestiti Rinegoziati**");
- che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari;
- che il Contratto di Rinegoziazione ha per oggetto la rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;
- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la **"Data di Scadenza Post"**);
- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso, indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse Post**");

- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;
- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun Prestito Originario da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2023 (il "**Debito Residuo Prestito Originario**");
- che l'Ente, inoltre, si impegna a trasmettere le Delegazioni di Pagamento, una per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoziazione, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica, entro il termine del 5 maggio 2023;

DATO ATTO che i termini indicati in lettera maiuscola, ove non altrimenti definiti, assumono il medesimo significato ad essi attribuito nello schema di Contratto di Rinegoziazione.

ACQUISITI:

- il parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis tuel);
- il parere di regolarita' contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis tuel);
- il visto di regolarita' contabile (art. 183 comma 7 tuel);

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 10 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO dover dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 76 del 24.047.2023;

DETERMINA

1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1303 pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo Prestito Originario risultante alla data del 1° gennaio 2023, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
5) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2023 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
6) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;
7) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;
8) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione per l'anno 2023, identificato con il codice 02 59 00 001 00;
9) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10 dello schema di Contratto di Rinegoziazione, la CDP si riserva il diritto di recesso e di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale recesso, i Prestiti Originari oggetto del Contratto di Rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi Prestiti Originari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 26-04-2023

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 26-04-2023

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Contratto di rinegoziazione per l'anno 2023 destinato ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane

Codice contratto 02/59.00/001.00

0230042886

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, ATRIPALDA, 24/04/2023[1]

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 30 giugno 2023 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE

TRA

COMUNE DI ATRIPALDA (di seguito l'"**Ente**") rappresentato da **PAOLO DE GIUSEPPE**[2], nella sua qualità di:

☐ Dirigente dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;

☒ Responsabile dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL;

☐ (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al presente Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito) (di seguito, "**CDP**").

L'Ente e la CDP congiuntamente denominati le "**Parti**".

[1] Inserire data (gg/mm/aa).

[2] Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

PREMESSO CHE

a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'"**Elenco Prestiti**"), per farne parte integrante e sostanziale, destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definiti) e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (come tempo per tempo eventualmente rimodulati antecedentemente alla Data di Accettazione, i "**Prestiti Originari**"**,** ovvero, singolarmente, il "**Prestito Originario**"), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Originario;

b) l'Ente intende procedere alla Rinegoziazione (come di seguito definita) dei Prestiti Originari;

c) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito e/o di rinegoziazione;

d) l'Ente, con provvedimento[3], n. DETERMINAZIONE N 21 RS/457RG , assunto in data 24/04/2023, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha disposto la stipula del presente contratto per la rinegoziazione dei Prestiti Originari (la "**Rinegoziazione**"), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella circolare della CDP n. 1303, avente ad oggetto la "*Rinegoziazione per l'anno 2023 dei prestiti concessi ai Comuni, alle Province e alle città Metropolitane*" (la "**Circolare**");

e) l'Ente dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili alla Rinegoziazione e, in particolare, di aver previsto la copertura dei connessi oneri;

f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Accettazione (come di seguito definita);

g) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: i) l'Elenco Prestiti, sottoscritto digitalmente, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente; ii) il provvedimento di cui alla precedente premessa d); iii) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità; e iv) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;

h) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Circolare;

i) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione, variazione di ente pagatore nonché di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso o differimento concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;

j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

[3] Determinazione a contrattare ex articolo 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1
Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il "**Prestito Rinegoziato**") è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito dalla relativa Delegazione di Pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.

2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Rinegoziazione.

3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

   "**Atto Originario**" indica, a seconda dei casi, l'atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come di volta in volta eventualmente modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;
   "Atto Rinegoziato" indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione;
   "**CDP**" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
   "**Circolare**" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa d) del Contratto di Rinegoziazione;
   "**Codice Etico**" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;
   "**Contratto di Rinegoziazione**" indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;
   "**Costo Cancellazione D.M. 20/06/03**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 2;
   "**D.M. 20/06/03**" indica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante "*Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali*";
   "**Data di Accettazione**" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell'Ente;
   "**Data di Pagamento**" indica, a partire dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;
   "**Data di Proposta Contrattuale**" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
   "**Data di Scadenza**" indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;
   "**Debito Residuo Prestito Originario**" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2023, specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;
   "**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**" indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

"**Decreto 112/08**" indica il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato e integrato;
"**Delegazione di Pagamento**" indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 5, comma 1, del Contratto di Rinegoziazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
"**Elenco Prestiti**" ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;
"**Ente**" indica l'ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;
"**Euribor**" (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters;
"**Evento di Risoluzione**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 10, comma 3;
"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);
"**Interessi di Mora**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;
"**Investimento**" indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;
"**Mandato di Addebito in Conto**" indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall'Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;
"**Modello D. Lgs. 231/01**" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
"**Operazione di Differimento Rate 2023**" indica l'operazione di differimento, senza addebito di ulteriori interessi, del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2023, relative ai Prestiti Sisma, nei medesimi termini di differimento delle rate previsti dall'art. 1, commi 767 e 745, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa, approvata dal Consiglio di Amministrazione della CDP in data 23 febbraio 2023, di cui non potranno beneficiare i Prestiti Rinegoziati;
"**Parametro Euribor**" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;
"**Periodo di Interessi**" indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del primo Periodo di Interessi che intercorre tra il 1° gennaio 2023 (incluso) e la Data di Pagamento del 30 giugno 2023;
"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all'Ente entro il 31 dicembre 2023;
"**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**" indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della vita residua del relativo Prestito Rinegoziato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
"**Policy di Gruppo Anti-corruzione**" indica la *policy* pubblicata sul Sito Internet relativa ai principi e alle misure adottati dalla CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento della CDP medesima ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile;
"**Prestiti Sisma**" indica i prestiti concessi dalla CDP (e di titolarità della medesima) in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 e degli enti locali del centro Italia colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, inclusi nei relativi crateri sismici, in essere alla data di tali eventi;
"**Prestito Originario**" indica ciascun prestito incluso nell'Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;
"**Prestito Originario *ex* D.M. 20/06/03**" indica ciascun Prestito Originario che sia stato precedentemente rinegoziato ai sensi del D.M. 20/06/03 e relativamente al quale è indicato, nell'Elenco Prestiti, il Costo Cancellazione D.M. 20/06/03;

"**Prestito Rinegoziato**" ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;
"**Rate Semestrali**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;
"**Rinegoziazione**" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa d) del Contratto di Rinegoziazione;
"**Sito Internet**" indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;
"**Somma da Rimborsare**", indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, della quale l'Ente richieda il rimborso anticipato volontario ai sensi del successivo Articolo 6;
"**Somma Prestata**" indica, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, l'importo concesso dalla CDP all'Ente ai sensi del relativo Atto Rinegoziato;
"**Spesa**" indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento;
"**Tasso di Interesse Originario**" indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario, come indicato nel relativo Atto Originario;
"**Tasso di Interesse Post**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;
"**Tesoriere**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'articolo 208 del TUEL;
"TUEL" indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Accettazione (inclusa) e fino alla Data di Scadenza, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, l'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del relativo Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali, posticipate, comprensive di quote capitale ed interessi (le "**Rate Semestrali**"), a partire dal 30 giugno 2023, secondo quanto indicato nell'Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:

   (i) Rate Semestrali in scadenza alle Date di Pagamento antecedenti al 1° gennaio 2025, comprensive di capitale ed interessi, le cui quote capitale sono di importo pari allo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
   (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2025, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo "francese", a rate costanti, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2025.

2. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, la CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il relativo Piano di Ammortamento.

Articolo 3
Interessi

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 (incluso) su ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il "**Tasso di Interesse Post**"), secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso

tra le Parti che nel Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.

2. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente, in relazione a ciascun Periodo di Interessi e nell'ambito della relativa Rata Semestrale, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1. Resta inteso che eventuali quote interessi maturate in relazione a periodi di interessi in scadenza antecedentemente al 1° gennaio 2023, che siano state oggetto di differimento e che, ai sensi del relativo Atto Originario, siano dovute ed esigibili alla Data di Pagamento del 30 giugno 2023, sono corrisposte dall'Ente a tale data, unitamente alla Rata Semestrale in scadenza alla medesima.

3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

5. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene riconosciuta all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso d'interesse pari al Parametro Euribor, secondo il criterio giorni effettivi/360.

Articolo 4
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Prestito Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto l'Atto Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dal successivo Articolo 10, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun Prestito Rinegoziato, l'Ente rilascia, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo*, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL (la "**Delegazione di Pagamento**"). A tal fine, l'Ente medesimo emette un apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, avente efficacia per tutta la durata del relativo Prestito Rinegoziato, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Gli atti di delega notificati al Tesoriere ai sensi del precedente comma 1 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli atti di delega rilasciati a garanzia dei Prestiti Originari, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, comma 3.

3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare via PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, nonché a soddisfare, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL.

Articolo 6
Rimborso anticipato volontario e riduzione

1. A decorrere dal 30 giugno 2025 (incluso), l'Ente avrà facoltà di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale di ciascun Prestito Rinegoziato, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso esclusivamente tramite il canale *web* nell'area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet. Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel caso in cui il Prestito Rinegoziato sia interamente erogato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all'Ente. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento è rideterminato sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza.

2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP:
   (a) in caso di rimborso anticipato totale, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata (comprensiva dell'intera Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso), fermo restando che qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'Ente;
   (b) in caso di rimborso anticipato parziale, la Somma da Rimborsare,

   in entrambi i casi, fermo restando l'indennizzo di cui al successivo comma 3, l'Ente deve corrispondere alla CDP, l'intera Rata Semestrale (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ed eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue

risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati sul Sito Internet e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP e (b) la Somma da Rimborsare.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso *Interest Rate Swap* (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito Rinegoziato, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2023 (incluso), l'Ente può richiedere alla CDP la riduzione della Somma Prestata, qualora la stessa non sia stata completamente erogata, esclusivamente nei seguenti casi:

   (a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora la Spesa definitivamente accertata risulti inferiore alla Somma Prestata;

   (b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;

   (c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione;

   (d) qualora risulti impossibile destinare il Prestito Rinegoziato alla realizzazione dell'Investimento, a condizione che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all'Ente.

   La valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all'insindacabile giudizio della CDP, cui l'Ente dovrà fornire tutta la documentazione che la CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso.

5. La riduzione della Somma Prestata comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo all'approvazione della richiesta da parte della CDP.

6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale *web* nell'area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet, dovrà pervenire alla CDP entro e non oltre il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno e dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7
Attestazione ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del Decreto 112/08

1. L'Ente riconosce e prende atto che ai Prestiti Rinegoziati non si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03[4] relativamente ai Prestiti Originari ex D.M. 20/06/03 e dichiara di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del Contratto di Rinegoziazione concernenti la cancellazione dai rapporti di finanziamento oggetto del Contratto di Rinegoziazione medesimo della suddetta previsione.

2. L'Ente riconosce e prende atto che il Tasso di Interesse Post applicato a ciascun Prestito Rinegoziato che derivi da un Prestito Originario *ex* D.M. 20/06/2003 include il costo della cancellazione dal rapporto di finanziamento della previsione di cui al precedente comma 1, quantificato in punti base annui nell'Elenco Prestiti, alla voce "*Costo Cancellazione D.M. 20/06/03*" (il "**Costo Cancellazione D.M. 20/06/03**").

[4] Articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03: "*Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoziazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera c), è sostituito dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base*."

Articolo 8
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Rinegoziazione e/o dagli Atti Rinegoziati che risulti non pagato dall'Ente alla relativa scadenza, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione e/o degli Atti Rinegoziati saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 9
Diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato

1. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, l'Ente si obbliga, a pena di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10, ad utilizzare la Somma Prestata esclusivamente per la realizzazione del relativo Investimento, salvo che la CDP autorizzi una diversa destinazione della Somma Prestata, alle condizioni e nei termini di cui al presente Articolo.

2. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse dall'Investimento, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.

3. Fermo restando quanto sopra, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:
   a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora la Spesa definitivamente accertata risulti inferiore alla Somma Prestata; o
   b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; o
   c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione; o
   d) mancata realizzazione dell'Investimento.

4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Articolo 10
Recesso e risoluzione

1. Nel caso in cui, in relazione a uno o più Prestiti Rinegoziati, (i) si verifichi il mancato pagamento della Rata Semestrale in scadenza al 30 giugno 2023 senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione o del relativo Atto Rinegoziato si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Rata Semestrale in scadenza al 30 giugno 2023 o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato uno dei predetti eventi.

2. Nel caso di ricezione di una Delegazione di Pagamento (i) incompleta, (ii) non conforme al modello definito dalla CDP, (iii) non in originale, ovvero (iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal Piano di Ammortamento, si conviene espressamente che abbia luogo, la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificata la mancata o errata ricezione della Delegazione di Pagamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 5 sia ricevuta dalla CDP entro e non oltre il 30 giugno 2023.

3. Il recesso o la risoluzione di cui, ai precedenti comma 1 e 2 si verificheranno nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere o di risolvere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto dagli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile degli Atti Rinegoziati, relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "**Eventi di Risoluzione**"):

   a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

   b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 9;

   c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione o dell'Atto Rinegoziato;

   d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello definito dalla CDP, iii) non in originale e/o (iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre il 30 giugno 2023;

   e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 8, all'Articolo 11, all'Articolo 14 ed all'Articolo 17.

   Resta inteso che il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.

5. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersene ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

6. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 10, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.

7. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico, al Modello D. Lgs. 231/01 o alla Policy di Gruppo Anti-corruzione, ai sensi del successivo Articolo 17 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati.

8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione o negli Atti Rinegoziati fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al Contratto di Rinegoziazione o agli Atti Rinegoziati fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 11
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.

2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
   (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
   (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il

pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

Articolo 12
Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.

2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

Articolo 13
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/ro la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

   CDP:
   Cassa depositi e prestiti società per azioni
   Via Goito, 4
   00185 Roma
   PEC: cdpspa@pec.cdp.it
   Att.: Finanziamenti Pubblici - Rinegoziazione enti locali primo semestre 2023

   Ente:
   COMUNE DI ATRIPALDA
   PIAZZA MUNICIPIO N. 1
   83042
   PEC: comune.atripalda@legalmail.it
   Att.: PAOLO DE GIUSEPPE

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 14
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi derivanti da ciascuno degli Atti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti da ciascuno degli Atti Rinegoziati.

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dagli Atti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dagli Atti Rinegoziati.

Articolo 15
Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16
Trattamento fiscale

Il presente Contratto, unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 17
Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. 231/01 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.

2. L'Ente si impegna a rispettare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. 231/01 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della CDP e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:
   a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
   b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a); e
   c) i collaboratori esterni della CDP.

3. L'Ente prende atto ed accetta che la CDP potrà effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva il Prestito Rinegoziato al finanziamento della Spesa.

4. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al comma precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'Investimento, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito.

5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

6. L’Ente prende atto e accetta che, per effetto della Rinegoziazione, i Prestiti Rinegoziati (i) non potranno beneficiare dell’Operazione di Differimento Rate 2023 e (ii) non potranno essere oggetto di eventuali ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP sino al 31 dicembre 2025 e (iii) nel periodo compreso tra il 20 giugno 2023 e il 30 giugno 2023 non potranno essere oggetto di richieste di erogazione.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

PAOLO DE GIUSEPPE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

_____
[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario e riduzione)
- Articolo 8 (Compensazione)
- Articolo 10 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Pagamenti)
- Articolo 14 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 15 (Foro competente)
- Articolo 17 (Dichiarazioni ed Impegni dell’Ente)

PAOLO DE GIUSEPPE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

_____
[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

_____

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

0230040664

Allegato 1 - Contratto di Rinegoziazione (codice contratto 02/59.00/001.00)
Elenco Prestiti
Codice Ente: 0000849
Denominazione Ente: COMUNE DI ATRIPALDA
Condizioni fissate il 24/04/2023 alle ore 13:47

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoziazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: **2.219.371,52 euro**

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2023	Tasso di Interesse/ Spread (Ante) %	Rata al 30/06/2023 (Ante) (***)	Tasso di Interesse Fisso (Post) %	Quote capitale dal 30/06/2023 al 31/12/2024 (Post)	Quota interessi al 30/06/2023 (Ante)(***)	Rata (capitale + interessi) (Post) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) dal 30/06/2025 alla scadenza	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
1	3226811/01	Fisso	71.507,51	4,233	2.586,78	4,232	178,77	1.513,46	1.692,23	2.729,88	31/12/2043	-
2	4187905/02	Fisso	108.148,64	4,233	3.912,27	4,232	270,37	2.288,96	2.559,33	4.128,69	31/12/2043	-
3	4195664/01	Fisso	128.021,15	4,233	4.631,16	4,232	320,05	2.709,57	3.029,62	4.887,35	31/12/2043	-
4	4253796/01	Fisso	167.213,45	4,233	6.048,94	4,232	418,03	3.539,07	3.957,10	6.383,56	31/12/2043	-
5	4271168/01	Fisso	252.527,56	4,233	9.135,17	4,232	631,32	5.344,74	5.976,06	9.640,52	31/12/2043	-
6	4271169/02	Fisso	58.338,51	4,233	2.110,39	4,232	145,85	1.234,73	1.380,58	2.227,14	31/12/2043	-
7	4278195/01	Fisso	98.906,65	4,233	3.577,94	4,232	247,27	2.093,36	2.340,63	3.775,87	31/12/2043	-
8	4288550/01	Fisso	228.776,83	4,532	8.501,28	4,517	571,94	5.184,09	5.756,03	8.942,42	31/12/2043	-

* L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP.
** L'importo indicato include le eventuali quote capitale che siano state precedentemente differite.
*** L'importo indicato include le eventuali quote di interessi che siano state precedentemente differite e con esigibilità al 30/06/2023.

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2023	Tasso di Interesse/ Spread (Ante) %	Rata al 30/06/2023 (Ante) (***)	Tasso di Interesse Fisso (Post) %	Quote capitale dal 30/06/2023 al 31/12/2024 (Post)	Quota interessi al 30/06/2023 (Ante)(***)	Rata (capitale + interessi) (Post) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) dal 30/06/2025 alla scadenza	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
9	4465393/02	Fisso	84.248,79	3,337	2.806,22	3,385	210,62	1.405,69	1.616,31	2.993,77	31/12/2043	-
10	4471196/02	Fisso	15.278,28	3,340	509,04	3,388	38,20	255,14	293,34	543,05	31/12/2043	-
11	4490347/00	Fisso	231.381,80	4,696	22.349,66	4,430	578,45	5.432,85	6.011,30	31.560,45	31/12/2028	-
12	4504413/01	Fisso	59.470,05	3,503	2.011,87	3,541	148,68	1.041,61	1.190,29	2.141,73	31/12/2043	-
13	4513737/00	Fisso	25.448,48	5,083	2.487,14	4,731	63,62	646,77	710,39	3.493,62	31/12/2028	-
14	4514674/00	Fisso	52.112,88	4,932	5.069,88	4,613	130,28	1.285,10	1.415,38	7.136,12	31/12/2028	-
15	4525725/00	Fisso	229.234,34	4,529	22.029,95	4,301	573,09	5.191,01	5.764,10	31.181,08	31/12/2028	-
16	4541419/02	Fisso	49.547,98	3,769	1.718,06	3,792	123,87	933,73	1.057,60	1.822,92	31/12/2043	-
17	4541419/03	Fisso	34.683,60	3,769	1.202,64	3,792	86,71	653,61	740,32	1.276,05	31/12/2043	-
18	4546900/01	Fisso	55.736,29	3,769	1.932,64	3,792	139,34	1.050,35	1.189,69	2.050,60	31/12/2043	-
19	6028026/01	Fisso	146.187,95	2,409	4.455,48	2,522	365,47	1.760,83	2.126,30	4.817,19	31/12/2043	-
20	6028112/01	Fisso	122.600,78	2,793	3.878,10	2,877	306,50	1.712,12	2.018,62	4.168,56	31/12/2043	-